

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 92

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006 n. 114 di attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, e articolo 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 10 maggio 2007*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2006 N. 114, RECANTE  
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE E  
2004/77/CE IN MATERIA DI INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI  
CONTENUTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare, entro diciotto mesi, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Casi di esenzione)*

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n.114, è sostituito dal seguente:

“ 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente.

2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.”.

ART. 2

*(Norme transitorie)*

1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.